



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO**

Il Giudice di Pace di BENEVENTO, Dott. GIUSEPPE LA SALANDRA, all'udienza del giorno 17.6.2024 nella causa civile R.G. n.2761 / 2023

vertente tra

PARADISO ATTILIO (CF PRDTTL51B18B866Q)

-OPPONENTE-

contro

PREFETTURA - UTG DI BENEVENTO (CF 80002330621)

(rappresentato e difeso dal funzionario delegato)

-OPPOSTA-

ha pronunciato

SENTENZA

con il seguente dispositivo:

in accoglimento del ricorso, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. 83169 del 13.10.2023 della Prefettura di Benevento in relazione al verbale di accertamento n. 1800890 redatto dalla Polizia Municipale di Benevento in data 31.05.2023 per la violazione dell'art. 20 comma 1 e 4 del Codice della Strada.

Compensa integralmente le spese di causa tra le parti.

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Il presente procedimento ha per oggetto l'opposizione, che si intende qui trascritta integralmente, avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 83169 del 13.10.2023 della Prefettura di Benevento in relazione al verbale di accertamento n. 1800890 redatto dalla Polizia Municipale di Benevento in data 31.05.2023 per la violazione dell'art. 20 comma 1 e 4 del Codice della Strada.

Conclusioni

Le parti concludono come da verbale d'udienza di trattazione e atti del giudizio, che qui si abbiano integralmente richiamate e trascritte.

Motivazione

Parte opponente lamenta, in sintesi, l'insussistenza del fatto contestato, sostenendo di non aver mai occupato la sede stradale o il marciapiede, e denunciando in suo danno l'impedimento a "contestare pacificamente l'inerzia del Prefetto".

La Prefettura rivendica, in sostanza, la legittimità dell'operato degli agenti accertatori al fine di tutelare la circolazione stradale e pedonale e, di conseguenza, la piena legittimità del provvedimento emesso oggetto della presente impugnazione, di cui chiede la conferma con vittoria di spese.

Premessa la posizione delle parti in causa, si osserva che è di chiara evidenza e tenore letterale che l'art. 21, co. 1, C.d.S. statuisce che 'Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità'.

Al vaglio processuale, dalla stessa documentazione fotografica depositata dall'Ente opposto, è pure di palmare evidenza che nel caso di specie non vi è alcuna attività di deposito di materiale o esecutiva di opere o apertura di cantieri, né sulla carreggiata stradale, né sul marciapiede, come pure è di incontestabile evidenza che non vi è né intralcio alla circolazione stradale, né a quella pedonale.

Né si riscontra l'esposizione, a mo' di rigattiere, di 'quadri e quadretti, sedie a sdraio e altro', indicate nelle controdeduzioni degli agenti accertatori, ma dal contenuto letterale dell'ingrandimento fotografico posto a ridosso del palo della luce e di quelli che sembrano, nella foto, dei ritagli di giornali o volantini redatti per l'occasione, distanziati e posti in fila ordinatamente a terra, sul marciapiede, in modo tale da non impedire, né ostacolare il transito pedonale, né da costituire pericolo per la pubblica incolumità, è del tutto esplicito ed inequivocabile che si tratta di una protesta e/o contestazione, a torto o a ragione, questo è un accertamento che non si richiede in questa sede, dell'autorità costituita menzionata specificatamente.

Il caso di specie esula, dunque, dal dettato normativo contestato per rientrare, come giustamente ritiene il ricorrente, nel 'diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione', quale può essere un sit-in, nello specifico, che non lede i diritti altrui, previsto per tutti dall'art. 21 della Costituzione.

Si accoglie, pertanto, l'opposizione perché il fatto contestato non sussiste e il ricorrente non lo ha commesso.

Spese compensate per essere il ricorrente in giudizio di persona.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso proposto da PARADISO ATTILIO avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 83169 del 13.10.2023 della PREFETTURA - UTG DI BENEVENTO e, per l'effetto, annulla la predetta ordinanza ingiunzione.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in BENEVENTO il 17-6-2024

Il Giudice di Pace

Dott. GIUSEPPE LA SALANDRA